

Bruxelles, 17 giugno 2022
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2022/0202(NLE)

10129/22
ADD 1

TRANS 374
RELEX 783

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 giugno 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 310 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 310 final ANNEX.

All: COM(2022) 310 final ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.6.2022
COM(2022) 310 final

ANNEX

ALLEGATO

della

decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su
strada**

ALLEGATO

ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA MOLDOVA
SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata anche "Unione",

da una parte,

e L'UNIONE EUROPEA,

di seguito denominata anche "Unione",

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

dall'altra,

di seguito denominate individualmente "parte" e collettivamente "parti",

1. CONSAPEVOLI delle gravi perturbazioni cui si trova a far fronte il settore dei trasporti nella Repubblica di Moldova a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina;
2. RICONOSCENDO l'indisponibilità di rotte di trasporto essenziali attraverso l'Ucraina per le esportazioni moldave e l'urgente necessità di proteggere le catene di approvvigionamento e la sicurezza alimentare utilizzando rotte alternative dalla Repubblica di Moldova attraverso il territorio dell'Unione europea;
3. DESIDERANDO sostenere la società e l'economia moldave consentendo ai trasportatori di merci su strada dell'Unione e moldavi di eseguire operazioni di trasporto merci verso e attraverso il territorio moldavo, ove necessario, e consentendo alla Repubblica di Moldova di adeguare ulteriormente i propri modelli economici e di trasporto per rispondere all'impatto della guerra di aggressione della Russia sui mercati internazionali;
4. CONSTATANDO che l'attuale sistema basato su un numero limitato di autorizzazioni degli Stati membri non offre ai trasportatori di merci su strada moldavi la necessaria flessibilità per aumentare le loro operazioni con l'Unione e attraverso la stessa;
5. DETERMINATE a garantire che in futuro le condizioni di accesso al mercato del trasporto di merci su strada tra le parti, che sono attualmente disponibili ai trasportatori su strada stabiliti in una qualsiasi delle parti, non siano in alcun caso più restrittive rispetto alla situazione attuale;
6. DETERMINATE a sostenere l'economia moldava liberalizzando le operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra l'Unione e la Repubblica di Moldova per consentire il necessario trasporto di merci e per concedere a entrambe le parti gli stessi diritti reciproci di eseguire operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra tali territori;

7. **CONSTATANDO** che nell'allegato X dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldova (di seguito "accordo di associazione"), quest'ultima si impegna a ravvicinare gradualmente la sua legislazione in materia di trasporti su strada alla legislazione dell'Unione e agli strumenti internazionali elencati in tale allegato;
8. **DESIDERANDO** assoggettare le disposizioni del presente accordo al capo relativo alla risoluzione delle controversie dell'accordo di associazione;
9. **RICONOSCENDO** l'impossibilità di prevedere la durata dell'impatto della guerra di aggressione russa sul settore e sulle infrastrutture dei trasporti in Ucraina, che colpisce anche gli operatori moldavi, motivo per cui, al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo, le parti si consulteranno in seno al comitato misto per valutare l'eventuale necessità di rinnovarlo;
10. **CONSAPEVOLI** che l'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) garantirà che le operazioni di trasporto nell'ambito del presente accordo rispettino le condizioni di lavoro dei conducenti e la concorrenza leale e non compromettano la sicurezza stradale;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

1. La finalità del presente accordo è la temporanea agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso il territorio dell'Unione europea e il territorio della Repubblica di Moldova concedendo diritti supplementari di transito e trasporto di merci tra le parti agli operatori stabiliti in una delle parti, a seguito delle ripercussioni della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e delle notevoli perturbazioni che essa comporta per il settore del trasporto su strada nella Repubblica di Moldova.
2. Il presente accordo non deve essere interpretato come avente l'effetto di diminuire o rendere altrimenti più restrittive le condizioni di accesso al mercato dei servizi di trasporto internazionale su strada tra le parti rispetto alla situazione esistente il giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica al transito e al trasporto internazionale di merci su strada tra le parti per conto terzi e lascia impregiudicata l'applicazione delle norme stabilite dal sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti. Il trasporto di merci su strada all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea o tra Stati membri dell'Unione europea non rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo. Il transito nel territorio dell'altra parte per il trasporto di merci tra paesi terzi non rientra nel presente accordo.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "parte di stabilimento": la parte in cui è stabilito il trasportatore di merci su strada;
- (2) "trasportatore di merci su strada": una persona fisica o giuridica che esegue il trasporto di merci a fini commerciali, stabilita in una parte conformemente alla legislazione di tale parte e autorizzata dalla stessa parte a eseguire il trasporto internazionale di merci per conto terzi mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati;
- (3) "veicolo": un veicolo a motore immatricolato in una delle parti o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in una delle parti, adibito esclusivamente al trasporto di merci;
- (4) "transito": la circolazione di veicoli nel territorio di una parte senza carico né scarico di merci da parte di un trasportatore di merci su strada stabilito nell'altra parte;
- (5) "trasporto internazionale bilaterale": viaggi a carico con un veicolo, dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio dell'altra parte, e viceversa, con o senza transito nel territorio di un paese terzo.

Articolo 4
Accesso ai servizi di trasporto su strada

I trasportatori di merci su strada sono autorizzati a eseguire le seguenti operazioni di trasporto merci su strada:

- (a) viaggi a carico intrapresi da un veicolo, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel territorio di due parti diverse, con o senza transito nel territorio di un paese terzo;
- (b) viaggi a carico intrapresi da un veicolo dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell'altra parte;
- (c) viaggi a carico intrapresi da un veicolo verso o dal territorio della parte di stabilimento verso un paese terzo con transito nel territorio dell'altra parte;
- (d) viaggi a vuoto intrapresi da un veicolo in collegamento con i viaggi di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 5
Durata

1. Il presente accordo si applica fino al 31 marzo 2023.
2. Al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo le parti si consultano per valutare la necessità di rinnovarlo. A tal fine le parti si consultano in seno al comitato misto come stabilito all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6 **Comitato misto**

1. È istituito un comitato misto. Tale comitato è incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi.
2. Il comitato misto è convocato su richiesta di uno dei suoi copresidenti. Esso è inoltre convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. Il comitato misto adotta una decisione in merito a tale proroga, compresa, se opportuno, la relativa durata, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.
3. Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea possono assistere alle riunioni del comitato misto in qualità di osservatori.
4. Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Moldova.
5. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle.
6. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7 **Risoluzione delle controversie¹**

In caso di disaccordo fra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui al titolo V, capo 14, dell'accordo di associazione.

¹ Si precisa che né il presente articolo né il presente accordo sono da interpretarsi come tali da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi alle giurisdizioni nazionali delle parti.

Articolo 8

Adempimento degli obblighi

1. Ciascuna parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.
2. Ciascuna parte provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie ad applicare le disposizioni del presente accordo, compreso il rispetto delle medesime a tutti i livelli di governo e da parte delle persone che esercitano poteri pubblici delegati. Ciascuna parte agisce in buona fede per garantire il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.
3. Il presente accordo è un accordo specifico ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 1, dell'accordo di associazione. Una parte può adottare misure appropriate relative al presente accordo in caso di violazione particolarmente grave e sostanziale di uno qualsiasi degli obblighi descritti quali elementi essenziali all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo di associazione, che costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali tanto da richiedere una reazione immediata. Tali misure appropriate sono adottate conformemente all'articolo 455 dell'accordo di associazione.

Articolo 9

Misure di salvaguardia

1. Ciascuna parte può adottare appropriate misure di salvaguardia se ritiene che le operazioni di trasporto eseguite da trasportatori di merci su strada dell'altra parte costituiscano una minaccia per la sicurezza stradale. Le misure di salvaguardia sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate e limitate, per ambito di applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. È data priorità alle misure che ostacolano nella minor misura possibile il funzionamento del presente accordo.
2. Prima di avviare consultazioni la parte interessata notifica all'altra parte le misure adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti.
3. Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
4. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera nuovamente alle disposizioni del presente accordo o qualora la minaccia per la sicurezza stradale cessi di esistere.

Articolo 10

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio al quale si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Moldova.

La sua applicazione è temporaneamente sospesa nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Moldova non esercita un controllo effettivo. La sua applicazione può riprendere a seguito di una decisione del Consiglio di associazione o di una decisione del comitato misto di associazione che confermi che la Repubblica di Moldova è in grado di garantire il pieno rispetto dell'accordo.

Articolo 11

Denuncia

1. Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte in qualsiasi momento, attraverso i canali diplomatici, la propria decisione di denunciare il presente accordo. L'accordo è denunciato due settimane dopo tale notifica, a meno che la parte notificante non indichi una data successiva a decorrere dalla quale la notifica abbia effetto. In quest'ultimo caso la data non può essere posteriore di oltre due mesi alla data della notifica.
2. I trasportatori di merci su strada il cui veicolo si trova nel territorio dell'altra parte alla scadenza del presente accordo sono autorizzati a transitare nel territorio di tale parte per tornare nel territorio della parte in cui sono stabiliti.
3. A fini di chiarezza, per la data della notifica di cui al paragrafo 1 si intende la data in cui la notifica è ricevuta dall'altra parte.
4. La scadenza di cui all'articolo 5 o la denuncia del presente accordo a norma del paragrafo 1 del presente articolo non ha l'effetto di limitare le condizioni di accesso al mercato dei servizi di trasporto su strada tra le parti rispetto alla situazione esistente il giorno prima dell'entrata in vigore del presente accordo. A tal fine, in assenza di un accordo successivo tra le parti, a decorrere dalla data di scadenza o di denuncia del presente accordo si applicano nuovamente i diritti di accesso al mercato stabiliti nell'ambito degli accordi bilaterali vigenti in tale data tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.
2. In deroga al paragrafo 1, l'Unione e la Repubblica di Moldova convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dalla data della firma.
3. Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo i riferimenti in tali disposizioni alla "data di entrata in vigore del presente accordo" si intendono fatti alla "data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria", conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Fatto in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il ... giorno del mese di ... dell'anno

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Moldova